



PRESTAZIONI PREVIDENZIALI PER SPORTIVI PROFESSIONISTI



ASSOCIAZIONE ITALIANA CALCIATORI

LA PENSIONE DEL CALCIATORE
il più bel goal segnato dall'A.I.C.



ASSOCIAZIONE ITALIANA CALCIATORI

Contrà delle Grazie, 10
36100 Vicenza
Tel. 0444 233233
Fax 0444 233250
www.assocalciatori.it



prefazione

Eravamo nel 1972. Da qualche anno l'AIC stava cercando di ottenere per i calciatori riconoscimenti propri del rapporto di lavoro, che allora non era addirittura preso in considerazione dalle società e dai massimi dirigenti della Federazione.

Dopo lunghe trattative non andate a buon fine, nel mese di giugno di quell'anno, l'AIC annunciò che se non avesse avuto assicurazioni in materia di previdenza per i calciatori, il campionato non sarebbe iniziato; in sostanza, proclamando uno sciopero clamoroso.

Qualcosa si mosse, tanto è vero che fui convocato dal Ministro del Lavoro di allora, On. Coppo, che peraltro mi fece discorsi non proprio ispirati dalla concretezza (in precedenza, avevo sentito gli stessi discorsi dai Ministri del Lavoro di governi precedenti, l'On. Brodolini e l'On. Donat Cattin). Lo sciopero dunque fu confermato e allora tutti i nostri interlocutori capirono che l'AIC stava facendo sul serio.

Con soddisfazione prendemmo atto che stavolta l'auspicato disegno di legge sulla previdenza dei calciatori aveva iniziato il suo "iter" e che le prospettive erano buone.

Dopo qualche mese, infatti, la previdenza per i calciatori era una realtà: lo stabiliva una legge dello Stato, la L. 14 giugno 1973 n. 366 (ne beneficiavano anche gli allenatori, il cui presidente di allora Fulvio Bernardini non mancò di dimostrarmi tutta la sua gratitudine).

In tutti questi anni, abbiamo capito quanto sia stata importante questa conquista per i calciatori: tutti, dalla serie A alla serie C2, sono attenti alle problematiche del loro Ente Previdenziale (ENPALS), alla loro posizione assicurativa, all'evolversi della situazione sull'età pensionabile.

Abbiamo cercato, in tutte le sedi, di rendere il migliore possibile il trattamento previdenziale dei calciatori, nel rispetto della specificità del loro lavoro, di offrire ai nostri associati servizi e informazioni ottimali, di dare loro qualsiasi tipo di assistenza in materia pensionistica.

Crediamo che questa pubblicazione sia di assoluta utilità per i calciatori, di facile consultazione, una guida che porti alla conoscenza e alla soluzione di tutte le problematiche relative alla previdenza.

Ci auguriamo che questa nostra nuova fatica sia apprezzata dai calciatori.


Il Presidente dell'Associazione Italiana Calciatori
avv. Sergio Campana

IN

01



INDICE



INDICE

- 01 LA POSIZIONE ASSICURATIVA** pag. 9
- 1.1 Le modalità di accesso
 - 1.2 Le tipologie di contribuzione
 - 1.3 Contributi d'ufficio
 - 1.4 Determinazione della competenza
- 02 RECUPERO CONTRIBUTI** pag. 13
- 03 RISCATTO CONTRIBUTI** pag. 17
- 04 RICONGIUNZIONE CONTRIBUTI** pag. 21
- 05 PROSECUZIONE VOLONTARIA** pag. 27
- 06 PENSIONE ANTICIPATA PER SPORTIVI PROFESSIONISTI** pag. 31
- 6.1 Anzianità assicurativa e contributiva
 - 6.2 Valutazione utilità contributi
 - 6.3 Pensione retributiva
 - 6.4 Pensione contributiva
 - 6.5 Pensione mista
 - 6.6 Diritto d'opzione pensione contributiva
 - 6.7 Supplemento di pensione
- 07 PRESTAZIONI DI INVALIDITÀ E PER I SUPERSTITI** pag. 45
- 7.1 Assegno ordinario di invalidità e pensione di inabilità
 - 7.2 Assegno privilegiato di invalidità e pensione privilegiata di inabilità
 - 7.3 Pensione ai superstiti
- 08 TOTALIZZAZIONE DEI PERIODI ASSICURATIVI** pag. 51
- 09 NORME INTERNAZIONALI: GLI STRANIERI IN ITALIA E GLI ITALIANI ALL'ESTERO** pag. 55
- 9.1 Comunità Europea e paesi convenzionati
 - 9.2 Paesi extracomunitari non convenzionati
 - 9.3 Le soluzioni ai dubbi dei calciatori

A large, stylized human figure composed of overlapping, semi-transparent purple shapes. The figure is positioned in the center-right of the page, with its head tilted slightly to the right. The figure's form is abstract, with rounded shoulders, a curved back, and a wide, flat base for legs. The overall aesthetic is modern and minimalist.

01

**LA POSIZIONE
ASSICURATIVA**



LA POSIZIONE ASSICURATIVA

1.1 Le modalità di accesso

MODALITÀ DI ACCESSO	
CON	PRECISAZIONI
Richiesta da inviare all'E.N.P.A.L.S.	Tempi lunghi e posizione assicurativa completa
Richiesta presso la sede compartimentale più vicina	Rilascio immediato e posizione assicurativa incompleta.
Con richiesta cod. PIN alla direzione E.N.P.A.L.S. o alla sede compartimentale competente	Tempi brevi per ricevere codice PIN e posizione assicurativa completa.

CON IL CODICE PIN È POSSIBILE:

- Visualizzare la propria posizione assicurativa
- Scaricare la modulistica
- Visualizzare le circolari dell'ente
- Inserire la domanda di pensione

Nota Bene: La richiesta del codice PIN può essere attivata direttamente all'AIC con l'invio dell'atto di delega:

E' possibile scaricare l'atto di delega dal sito www.assocalciatori.it nella sezione dedicata alla previdenza

Si fa presente che con la legge del 14 giugno 1973 n. 366, l'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti gestite dall' E.N.P.A.L.S. sono estese ai giocatori di calcio vincolati da contratto con società sportive, affiliate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio, che svolgono la loro attività in campionati di serie A, B e C.

In applicazione alla sopra citata norma, i versamenti effettuati dalle Società non possono essere antecedenti al 1 luglio 1973.

In alcuni casi, presso il fondo facoltativo I.N.P.S., risultano versamenti contributivi antecedenti luglio 1973; detti versamenti non possono essere né utilizzati né cumulati con la contribuzione obbligatoria E.N.P.A.L.S. e sarà solamente possibile chiederne il Riscatto.




1.2 Le tipologie di contribuzione

TIPOLOGIA DI CONTRIBUZIONE CHE PUÒ FORMARE LO STATO ASSICURATIVO INDIVIDUALE	
CONTRIBUZIONE OBBLIGATORIA E.N.P.A.L.S. (vedi tabella A)	Versamenti effettuati dalle Società di calcio all'E.N.P.A.L.S.
CONTRIBUZIONE OBBLIGATORIA INPS	Versamenti segnalati dall' I.N.P.S. o trasferiti in convenzione (gestione O.B.G.)
CONTRIBUZIONE FIGURATIVA	Servizio Militare (1) Periodo di malattia, ricoveri (2)
VERSAMENTI VOLONTARI	Facoltativi (3)
RISCATTI	Contribuzione accreditata nei casi di pagamento dell'importo comunicato dall'Ente (riserva matematica) (3)
RICONGIUNZIONI	Contribuzione accreditata nei casi di pagamento dell'importo comunicato dall'Ente (riserva matematica) (3)
CONTRIBUZIONE ESTERA	Contribuzione segnalata dagli Stati Esteri in convenzione (4)
CONTRIBUTI D'UFFICIO	Legge 335/95 – vedi pag. 11 (D.Lgs 166/97)
DOCUMENTAZIONE RICHIESTA PER L'ACCREDITO	
<ol style="list-style-type: none"> 1. foglio matricolare da richiedere al distretto militare o autocertificazione nella quale si specifica l'inizio e la fine dei periodi di leva 2. cartelle cliniche 3. copia dei bollettini di versamento 4. comunicazione Stati Esteri o copia documenti attività lavorativa 	

TABELLA A	
Codice E.N.P.A.L.S.	Categoria Lavoratori
220	Calciatori
221	Allenatori
222	Direttori Tecnico Sportivi
223	Preparatori Atletici





1.3 Accredito contributi d'ufficio

L'accredito può essere effettuato a condizione che la retribuzione totale percepita non superi il 50% del massimale di retribuzione imponibile, rivalutato annualmente sulla base dell'indice calcolato dall'ISTAT.

L'accredito d'ufficio può essere effettuato esclusivamente dal 1996 in poi.

Alla data di entrata in vigore del decreto, 3 LUGLIO 1997, gli assicurati debbono far valere almeno 4160 contributi giornalieri.

Il numero dei contributi giornalieri accreditabili d'ufficio, sino al limite di 260 per ogni anno preso in considerazione, deve essere rapportato sino alla capienza massima di 312 contributi giornalieri annui.

L'accredito è consentito per più anni e per un numero di giornate non superiore a 1040 e sino alla concorrenza di 5200 contributi giornalieri.

I contributi accreditati d'ufficio sono utili solo ai fini del conseguimento del diritto alla pensione.

1.4 Determinazione della competenza

(articolo 16 D.P.R. n° 1420/71)

IN CONVENZIONE

Nei casi di contribuzione versata, sia all' E.N.P.A.L.S. come Sportivo Professionista, sia all' I.N.P.S. (**nella gestione O.B.G.**), è data facoltà di presentare un'unica domanda di pensione all' E.N.P.A.L.S..

La competenza per la definizione della domanda di pensione da Sportivo Professionista è sempre attribuita all' E.N.P.A.L.S..

La prestazione erogata dall' E.N.P.A.L.S., qualora l'assicurato vanti i requisiti assicurativi e contributivi presso tale Ente, terrà conto del cumulo dei contributi versati presso gli Enti medesimi.

A large, stylized, light pink graphic of a human figure in a dynamic, slightly twisted pose, set against a darker pink background. The figure is composed of simple geometric shapes like circles and rectangles.

02 RECUPERO CONTRIBUTI



RECUPERO CONTRIBUTI

La *legge 335/95* ha introdotto un nuovo regime di **prescrizione** dei contributi previdenziali dovuti e non versati: **decennale** fino al 31 dicembre 1995 e **quinquennale** a decorrere dal gennaio 1996, salvo i casi di denuncia del lavoratore o dei suoi superstiti per i quali il termine prescrizione resta di **dieci anni** anche dopo il dicembre 1995.

I termini di prescrizione quinquennale si applicano anche alle contribuzioni relative ai periodi precedenti la data di entrata in vigore della *legge 335/95*, salvo che prima di tale data siano già stati compiuti degli atti interrottivi della prescrizione.


Affinché un atto possa spiegare effetti interrottivi della prescrizione occorre che contenga gli elementi necessari per l'individuazione del credito (sussistenza del rapporto di lavoro, periodo di riferimento, società debitrice, retribuzione, ecc.) e che vi sia la richiesta/diffida di adempimento ai sensi degli *art. 2943 e 1219 c.c.*

Al riguardo, sono considerati atti interrottivi della prescrizione sia il verbale di accertamento redatto dagli ispettori dell'E.N.P.A.L.S., sia una lettera raccomandata inviata all'Ente Previdenziale creditore, contenente la diffida alla società debitrice ad adempiere agli obblighi contributivi previsti per legge.

L'omesso versamento dei contributi da parte della società sportiva/datore di lavoro, oltre a procurare un danno all'E.N.P.A.L.S., ne arreca uno anche al calciatore che può subire una lesione alla sua posizione previdenziale.

L'incidenza dei contributi non versati, ai fini del conseguimento del diritto alla prestazione previdenziale è stata ridotta dall'introduzione del principio dell'automatismo delle prestazioni (*art. 2116 c.c.*).

Tale articolo prevede che *le prestazioni indicate nell'art. 2114 (quelle previdenziali) "sono dovute al prestatore di lavoro, anche quando la*



società non ha versato regolarmente i contributi dovuti alle istituzioni di previdenza e di assistenza, salvo diverse disposizioni delle leggi speciali o delle norme corporative. Nei casi in cui, secondo tali disposizioni, le istituzioni di previdenza e di assistenza, per mancata o irregolare contribuzione, non sono tenute a corrispondere in tutto o in parte le prestazioni dovute, l'imprenditore è responsabile del danno che ne deriva al calciatore".

Per effetto del rinvio alla disciplina dell'assicurazione generale obbligatoria contenuto nell'art. 1 del D.P.R. 31.12.1971 n. 1420, nonché di altri rinvii previsti da disposizioni che trattano dei rapporti previdenziali degli Sportivi Professionisti, l'automatismo delle prestazioni trova fissa dimora anche nell'ambito del regime IVS gestito dall'E.N.P.A.L.S. ed interessa anche i calciatori professionisti titolari di un rapporto di lavoro subordinato con le società di calcio.

Nel sistema delle assicurazioni sociali non esiste alcun rapporto di automaticità tra i contributi da versare e le prestazioni da erogare (a differenza invece di quanto avviene nell'assicurazione privata tra il premio e le prestazioni dell'assicurato).


Quindi, nell'ambito del lavoro subordinato, il rapporto previdenziale (relazione tra l'E.N.P.A.L.S. ed il calciatore) si presenta separato da quello contributivo (relazione tra l'E.N.P.A.L.S. ed il datore di lavoro).

Il principio dell'automatismo delle prestazioni non ha un'applicazione generale: opera solamente per i contributi non ancora prescritti.

Visto che il decorrere del termine prescrizione segna il limite temporale dell'automatismo delle prestazioni, è importante che il calciatore denunci all'E.N.P.A.L.S. il proprio datore di lavoro che ometta di versargli i contributi.

Con la presentazione della denuncia il calciatore pone l'E.N.P.A.L.S. nelle condizioni di recuperare il credito contributivo, rendendo in questo modo operativo il principio dell'automatismo delle prestazioni.





Tale principio espone l' E.N.P.A.L.S. ad una responsabilità per danno "pensionabile" sia nel caso che, nonostante la denuncia, non si sia attivato il recupero dei contributi, sia nel caso di mancata comunicazione (anche parziale) di dati circa la posizione assicurativa e contributiva dell'interessato.

In proposito va rilevato che l'*art. 1, comma 6° della legge 335/95 prevede: "ad ogni assicurato è inviato, con cadenza annuale, un estratto conto che indichi le contribuzioni effettuate, la progressione del montante contributivo e le notizie relative alla posizione assicurativa"*.

Al calciatore, trascorso il termine prescrizione dall'omesso versamento, non rimane altra soluzione che sostituirsi al datore di lavoro e riscattare il periodo non coperto da contribuzione.

E' possibile scaricare il modello di domanda recupero contributi dal sito www.assocalciatori.it nella sezione dedicata alla previdenza

A large, stylized, light pink graphic of a human figure in a dynamic, slightly twisted pose, set against a solid pink background. The figure is composed of simple geometric shapes like circles and curved lines.

03 RISCATTO
CONTRIBUTI



03



RISCATTO CONTRIBUTIVI

Le attuali norme prevedono la possibilità di riscattare, a domanda, periodi scoperti di contribuzione e gli anni di carriera precedenti al 1973 (estensione della previdenza per gli Sportivi Professionisti) per i quali, pur essendovi stata prestazione di lavoro, non ha avuto luogo il versamento contributivo.

Principali periodi di riscatto:

- > riscatto di periodi di lavoro svolto fino a giugno 1973
- > riscatti per omissione contributiva (per periodi prescritti – prescrizione decennale con denuncia del lavoratore) per periodi lavorativi in Italia e/o all'estero
- > riscatti per periodi lavorativi prestati in paesi esteri con i quali non sono in vigore accordi di sicurezza sociale - convenzioni
- > riscatto del corso legale di laurea
- > corsi di istruzione tecnica ed artistica, equiparati a quelli di istruzione universitaria

La contribuzione accreditata per effetto del riscatto **ha carattere oneroso per l'interessato**, il quale normalmente deve provvedere al versamento di una riserva matematica, a copertura della quota di incremento di pensione, derivante dalla contribuzione relativa al periodo riscattato.

La procedura di calcolo per determinare l'onere del riscatto segue le regole del sistema retributivo o contributivo, tenendo conto della collocazione temporale sia dei periodi oggetto del riscatto sia dell'anzianità assicurativa e contributiva maturata al 31.12.1995.





RISCATTI	
Periodo assicurativo	Tipo calcolo riscatto
Lavoratori con almeno 18 anni di assicurazione e di contribuzione al 31.12.1995	Retributivo
Lavoratori con inizio assicurazione all'1.1.1996	Contributivo
Lavoratori con meno di 18 anni di assicurazione al 31.12.1995 (primo contributo dal 2 gennaio 1978)	Retributivo fino al 31/12/1995 Contributivo dall' 1/1/1996
Lavoratori con più di 18 anni di assicurazione (primo contributo entro il 1° gennaio 1978) e non di contribuzione	Retributivo fino al 31/12/1995 Contributivo dall' 1/1/1996

Determinazione della riserva matematica

L'importo del riscatto coincide con la riserva matematica, che corrisponde all'incremento di pensione annua dato dalla differenza tra l'importo calcolato con tutta la contribuzione (compresa quella oggetto del riscatto) e quello calcolato escludendo il periodo da riscattare.

Il pagamento della riserva matematica può essere effettuato in un'unica soluzione o, su richiesta, in un numero di rate mensili per un periodo non superiore a cinque anni (60 rate mensili).

Nell'ipotesi in cui l'assicurato presenti domanda di pensione, il debito residuo dovrà essere saldato in un'unica soluzione.

Nel caso di sospensione dei pagamenti dell'onere relativo alla riserva matematica, l' E.N.P.A.L.S. provvederà d'ufficio ad accreditare i contributi oggetto del riscatto in proporzione all'importo versato.





03

Il costo del riscatto può essere dedotto dal reddito complessivo ai fini IRPEF.

E' possibile scaricare i modulo di domanda di riscatto dal sito www.assocalciatori.it nella sezione dedicata alla previdenza

Se vuoi sapere quanto ti costa riscattare un determinato periodo collegati al sito www.assocalciatori.it nella sezione dedicata alla previdenza

RISCATTO
CONTRIBUTI

03



A large, stylized yellow graphic of a person holding a ball, rendered in a minimalist, rounded style. The figure is positioned in the background, with its head, torso, and legs forming a continuous shape. The ball is a simple circle held in the figure's right hand.

04 RICONGIUNZIONE CONTRIBUTI

RICONGIUNZIONE CONTRIBUTI


Di norma la contribuzione obbligatoria E.N.P.A.L.S. ed obbligatoria I.N.P.S., all'atto della domanda di pensione e su indicazione del lavoratore viene trasferita (senza specifica domanda di ricongiunzione) in convenzione, senza alcun onere a carico del lavoratore (art.16 D.P.R. 31.12.1971 N°1420).

In questo caso è sufficiente indicare nella domanda di pensione la sede o le sedi I.N.P.S. presso le quali risulta costituita la posizione assicurativa.

I contributi trasferiti in convenzione dall'I.N.P.S. all'E.N.P.A.L.S. non modificano la loro natura e quindi non sono equiparabili a quelli versati all'E.N.P.A.L.S. con la qualifica di Sportivo Professionista, con la conseguenza che valgono solamente per la misura della pensione e non per il raggiungimento dei requisiti assicurativo e contributivo (diritto).

IN CONVENZIONE DIRETTAMENTE ALL'ATTO DEL PENSIONAMENTO SENZA ALCUN ONERE

art. 16 D.P.R. 31/12/1971 n. 1420



NON OPERA IN CONVENZIONE PER TUTTE LE ALTRE FORME ASSICURATIVE

In alternativa, il lavoratore che possa far valere periodi di contribuzione in forme obbligatorie di previdenza, sostitutive (E.N.P.A.L.S., INPDAI, INPGI, ecc.) dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti ge-




stata dall'INPS o, che abbiano dato luogo all'esclusione (INPDAP, Ferrovie, Poste, ecc.) o all'esonero da detta assicurazione, può chiedere in qualsiasi momento, a condizione che siano soddisfatti i requisiti richiesti, ai fini del diritto e della misura di un'unica pensione, la ricongiunzione presso l'INPS, di tutti i periodi di contribuzione (obbligatoria, volontaria e figurativa).

La ricongiunzione avviene a seguito di domanda:

- a)** contestualmente alla domanda di pensione
- b)** prima del pensionamento
- c)** dieci anni dopo la prima richiesta di ricongiunzione (richiedente che possa far valere, successivamente alla data in cui ha effettuato la prima ricongiunzione, un periodo di assicurazione di almeno 10 anni, di cui almeno 5 di contribuzione)

RICONGIUNZIONE SU DOMANDA ALL'ATTO DEL PENSIONAMENTO O PRIMA DEL PENSIONAMENTO SENZA ALCUN ONERE art. 1 LEGGE 7/2/79 n. 29




La ricongiunzione di contributi accreditati all' E.N.P.A.L.S. con quelli presenti all' I.N.P.S. (Fondo Dipendenti) presso questo ultimo opera senza alcun onere a carico del richiedente.





RICONGIUNZIONE SU DOMANDA ALL'ATTO DEL PENSIONAMENTO O PRIMA DEL PENSIONAMENTO A TITOLO ONEROSO

art. 2 LEGGE 7/2/79 n. 29 e LEGGE 45/90



La ricongiunzione opera per la totalità dei contributi versati (compresi i contributi obbligatori I.N.P.S.) in tutte le forme di assicurazione (non è possibile richiedere una ricongiunzione parziale).

La ricongiunzione non può essere richiesta per i contributi accreditati presso la gestione separata I.N.P.S. (es.: co.co.pro.).



La ricongiunzione in entrata all'E.N.P.A.L.S. comporta un onere a carico del richiedente

Calcolo dell'onere:

- a.** si determina la riserva matematica che corrisponde all'incremento di pensione annua dato dalla differenza tra l'importo calcolato con tutta la contribuzione (compresa quella oggetto della ricongiunzione) e quello calcolato escludendo il periodo da ricongiungere;
- b.** detrarre l'ammontare dei contributi trasferiti dalle gestioni;
- c.** onere a carico del richiedente: il 50% della somma calcolata.

Il pagamento della somma di cui al punto "c" può essere effettuato in un'unica soluzione o, su domanda, in un numero di rate mensili non superiore alla metà delle mensilità corrispondenti ai periodi ricongiunti (massimo dieci anni).

Tasso annuo di interesse 4,50%.

Tabella dei coefficienti per il calcolo della rata:

MASSIMALI DI RETRIBUZIONE	
ANNI ASSICURAZIONE	COEFFICIENTE 4,5 % CALCOLO RATA
1	0,0853785
2	0,0436478
3	0,0297469
4	0,0228034
5	0,018643
6	0,015874
7	0,0139001
8	0,0124232
9	0,0112775
10	0,0103638

ESEMPIO:

> importo da pagare euro 12.500

> piano finanziario 8 anni

> $12.500 \times 0,0124232 = 155,29$ importo rata mensile





Il debito residuo, al momento della decorrenza della pensione, potrà essere recuperato ratealmente sulla pensione stessa, fino al raggiungimento del numero delle rate indicate nel piano di ammortamento.

E' comunque fatto salvo il trattamento minimo di pensione (per il 2007 corrispondente ad Euro 436,14).

Il costo della ricongiunzione può essere dedotto dal reddito complessivo ai fini IRPEF.

E' possibile scaricare il modello per la domanda di ricongiunzione dal sito www.assocalciatori.it nella sezione dedicata alla previdenza

Se vuoi sapere quanto ti costa ricongiungere in entrata all'E.N.P.A.L.S. un determinato periodo collegati al sito www.assocalciatori.it nella sezione dedicata alla previdenza

A large, stylized yellow graphic of a person holding a ball, rendered in a minimalist, rounded style. The figure is positioned in the background, with its arms raised and hands holding a circular ball. The entire scene is set against a solid yellow background.

05 PROSECUZIONE
VOLONTARIA



PROSECUZIONE VOLONTARIA

Per gli sportivi professionisti i versamenti volontari sono utili sia per il diritto che per la misura.

Il prosecutore volontario può essere ammesso, su richiesta, a versare anche per i sei mesi che precedono la data di presentazione della domanda a condizione che non risultino coperti da alcun tipo di contribuzione.

Nei casi in cui il prosecutore volontario riprenda i versamenti dopo un periodo di rioccupazione, può chiedere la nuova determinazione dell'importo del contributo dovuto.

Ai fini del diritto alla prestazione, un anno di anzianità contributiva si acquisisce con il versamento di 312 contributi giornalieri nel caso di versamenti volontari e con 260 contributi giornalieri in quello di versamento obbligatorio: questo significa che per raggiungere il requisito contributivo necessario alla pensione con i versamenti volontari, è necessario moltiplicare il numero di quelli mancanti per il coefficiente 1,2 (rapporto tra annualità di versamento volontario 312 giornate e annualità obbligatoria 260 giornate).

Si è ammessi alla prosecuzione volontaria a condizione che risulti soddisfatto **almeno** uno dei seguenti requisiti:

- a.** nel quinquennio precedente la data di presentazione della domanda, risultino accreditati almeno tre anni di contribuzione effettiva in costanza di lavoro, riscatti e ricongiunzioni (con qualifica di Sportivo Professionista - 260 annualità E.N.P.A.L.S. x 3 = 780 contributi giornalieri);
- b.** a partire dal 1/1/2001 cinque anni di contribuzione in qualsiasi epoca versata (con la qualifica di Sportivo Professionista) come specificato nella tabella sotto riportata:





PROSECUZIONE VOLONTARIA	
PERIODO	REQUISITO
Da inizio assicurazione al 31/12/1992	900 contributi (180 contributi X 5 anni)
Dal 1/1/1993 in poi	1300 contributi (260 contributi X 5 anni)

La prosecuzione volontaria non è ammessa qualora l'interessato, per gli stessi periodi, risulti iscritto ad altre forme di previdenza.

CALCOLO:

L'importo del contributo è determinato applicando l'aliquota di finanziamento prevista per la contribuzione obbligatoria all'importo medio della retribuzione imponibile percepita nell'anno solare immediatamente precedente la data della domanda.

TABELLA ALIQUOTE CONTRIBUTIVE	
AUTORIZZATI	ALIQUOTE
Sportivi professionisti autorizzati prima del 31.12.95	10,36
Sportivi professionisti autorizzati dopo il 31.12.95	10,86*

* L'aliquota di finanziamento è incrementata dello 0,50% ogni 2 anni con inizio 1.1.1997

Il versamento volontario della contribuzione avviene a carico esclusivo del lavoratore interessato.

Il costo dei versamenti volontari può essere dedotto dal reddito complessivo ai fini Irpef.





E' possibile scaricare il modello per la domanda di prosecuzione volontaria dal sito www.assocalciatori.it nella sezione dedicata alla previdenza

Se vuoi sapere quanti contributi volontari devi versare per raggiungere il diritto alla pensione e quanto è l'onere da pagare collegati al sito www.assocalciatori.it nella sezione dedicata alla previdenza

A large, stylized, light-colored graphic of a person holding a ball, set against a solid yellow background. The figure is composed of simple geometric shapes: a circle for the head, a curved line for the torso, and a straight line for the leg. The ball is a solid circle held in the figure's right hand.

06 PENSIONE ANTICIPATA PER
SPORTIVI PROFESSIONISTI

PENSIONE ANTICIPATA PER SPORTIVI PROFESSIONISTI

6.1 Anzianità Assicurativa e Contributiva

Per accedere alla Pensione Anticipata per Sportivi Professionisti è necessario soddisfare, tra gli altri, i requisiti assicurativo e contributivo: le norme vigenti richiedono la copertura assicurativa e contributiva di un determinato numero di anni.

L'anno assicurativo e contributivo E.N.P.A.L.S. non coincide con il contratto annuo di un calciatore professionista.

Per **copertura assicurativa** si intende semplicemente l'arco temporale trascorso dal versamento del primo contributo: **il requisito di vecchiaia assicurativa** per la pensione retributiva e mista si acquisisce trascorsi 20 anni dal primo contributo accreditato, mentre, per la pensione contributiva, dopo 5 anni, anche nel caso risulti un unico contributo versato.

Per **copertura contributiva** si intende il versamento di un determinato numero di contributi giornalieri nell'arco temporale considerato: la copertura annua contributiva si acquisisce con il versamento di un numero di contributi giornalieri come riportato nello schema seguente:

CONTRIBUTI	ANNUALITA' CONTRIBUTIVA E.N.P.A.L.S.	
TIPOLOGIA	PERIODO	N. CONTRIBUTI GIORNALIERI
Obbligatori	Dal 1/7/1973 al 31/12/1992	180
Obbligatori	Dal 1/1/1993 in poi	260
Riscatto	Dal 1/7/1973 al 31/12/1992	180
Riscatto	Dal 1/1/1993 in poi	260
Ricongiunzione	Dal 1/7/1973 al 31/12/1992	180
Ricongiunzione	Dal 1/1/1993 in poi	260
Volontari	in qualunque periodo	312
Servizio Militare	in qualunque periodo	312



Il **requisito di vecchiaia contributiva** per la pensione retributiva e mista, si acquisisce con il versamento di 3.600 (180 x 20) contributi giornalieri accreditati al 31 dicembre 1992 e di 5.200 (260 x 20) giornate lavorative nel caso di primo contributo versato nel periodo compreso tra il 1 gennaio 1993 e il 31 dicembre 1995: tutti gli sportivi professionisti che hanno lavorato nel periodo precedente e successivo al 31 dicembre 1992 acquisiscono il requisito di vecchiaia contributiva con l'accredito di un numero di giornate lavorative compreso tra 3.600 e 5.200. Il requisito di vecchiaia contributiva per la pensione contributiva (primo contributo accreditato dal 1/1/1996) si acquisisce con il versamento di 1.300 (260 x 5) contributi giornalieri.

6.2 Valutazione utilità contributi

TABELLA ABBINAMENTO TIPO CONTRIBUTO - UTILITÀ		
TIPO DI CONTRIBUTO	UTILI PER LA DIRITTO	UTILI PER LA MISURA
OBBLIGATORI E.N.P.A.L.S.	SI	SI
ESTERI CON QUALIFICA SPORTIVO	SI	NO
OBBLIGATORI INPS	NO	SI
SERVIZIO MILITARE (1)	SI	SI
RISCATTI	SI	SI
VERSAMENTI VOLONTARI	SI	SI
RICONGIUNZIONI	SI	SI
D'UFFICIO	SI	NO

(1) La retribuzione relativa al servizio militare si determina con la media dell'anno solare immediatamente precedente o in mancanza, di quello successivo.





Tipo di calcolo

PROSPETTO TIPO DI CALCOLO	
METODO DI CALCOLO	LAVORATORI
RETRIBUTIVO	Con almeno 18 anni di Assicurazione e Contribuzione al 31/12/1995
MISTO RETRIBUTIVO + CONTRIBUTIVO	Con meno di 18 anni di Assicurazione al 31/12/1995
CONTRIBUTIVO	Con inizio Assicurazione dall' 1/1/1996

Se vuoi sapere il tipo di calcolo con il quale verrà quantificato l'importo della tua pensione collegati al sito www.assocalciatori.it nella sezione dedicata alla previdenza

6.3 Pensione retributiva

Fino al 31/12/1992	
ETÀ	REQUISITI ASSICURATIVI E CONTRIBUTIVI
Uomini 45	20 anni dal primo contributo versato 3.600 contributi giornalieri con qualifica di Sportivo Professionista



REQUISITI PENSIONISTICI VIGENTI		
MESE E ANNO DI NASCITA	ETÀ RICHIESTA	REQUISITI ASSICURATIVI E CONTRIBUTIVI
Da gennaio 1953 a giugno 1953	46	20 anni dal primo contributo versato tra 3.601 e 5.200 contributi giornalieri con la qualifica di Sportivo Professionista in base alla data di versamento del primo contributo
Da luglio 1953 a dicembre 1953	47	
Da gennaio 1954 a giugno 1954	48	
Da luglio 1954 a dicembre 1954	49	
Da gennaio 1955 a giugno 1955	50	Cessazione dell'attività lavorativa
Da luglio 1955 a dicembre 1955	51	
Da gennaio 1956 In poi...	52	

La legge 247 del 24 dicembre 2007 ha introdotto, a partire dal 01/01/2008, anche per i calciatori le cosiddette "finestre" d'accesso. In particolare la decorrenza della pensione partirà:

- a. dal 1° luglio, se in possesso dei requisiti entro il primo trimestre dell'anno;
- b. dal 1° ottobre, se in possesso dei requisiti entro il secondo trimestre dell'anno;
- c. dal 1° gennaio dell'anno successivo, se in possesso dei requisiti entro il terzo trimestre dell'anno;
- d. dal 1° aprile dell'anno successivo, se in possesso dei requisiti entro il quarto trimestre dell'anno.

CALCOLO

La pensione retributiva è composta da due quote **A** e **B**.

Quota "**A**": Si considerano le anzianità contributive maturate fino al 31/12/1992.

Per il calcolo è necessario rilevare la media delle migliori 540 retribuzioni giornaliera fra tutte quelle versate ed accreditate nell'intero arco lavorativo.

Le retribuzioni sono rivalutate sulla base dell'indice Istat, solamente fino al quinto anno precedente la decorrenza della pensione ed entro il limite del massimale giornaliero previsto.





Quota “**B**”: Si considerano le anzianità contributive maturate successivamente al 31.12.1992.

Per il calcolo, è necessario rilevare la media delle migliori 2080 retribuzioni giornaliere fra tutte quelle versate ed accreditate nell'intero arco lavorativo.

Il massimale di retribuzione giornaliera pensionabile, per i trattamenti di pensione aventi decorrenza successiva all'entrata in vigore del decreto delegato 01.08.97, è rappresentato dal massimale vigente anno per anno (ai sensi dell'art.2 comma 18, della legge 335/95) diviso per 312.

A decorrere dal 1° gennaio 1998 il predetto limite è rivalutato annualmente sulla base degli indici calcolati dall'Istat.

MASSIMALI DI RETRIBUZIONE		
ANNO	MAX ANNUO	MAX GIORNALIERO
1997	70.831	227,0224359
1998	72.035	230,8814103
1999	73.332	235,0384615
2000	74.505	238,7980769
2001	76.442	245,0064103
2002	78.506	251,3217949
2003	80.390	257,6602564
2004	82.402	264,1089744
2005	84.049	269,3878205
2006	85.478	273,9679487
2007	87.188	279,4487179

Si definisce poi il coefficiente “**C**” dato dal rapporto tra il numero massimo di contributi [**312** (contributi annui) x **40** (anni di anzianità) = **12.480**] e il numero effettivo di contributi utili per la misura.

$$C = \frac{12.480}{NC \text{ utili}}$$



Coefficiente da utilizzare solo per la retribuzione media pensionabile relativa alla **quota "A"**

Quando la media delle retribuzioni giornaliere supera il tetto vigente presso l'AGO, Assicurazione Generale Obbligatoria, (minore del massimale contributivo E.N.P.A.L.S.) le aliquote da applicare sono le seguenti:

ALIQUOTE DI RENDIMENTO			
FASCE DI RETRIBUZIONE GIORNALIERA	ALIQUOTE QUOTA A	FASCE DI RETRIBUZIONE GIORNALIERA	ALIQUOTE QUOTA B
Fino al massimale di retribuzione	2%	Fino al massimale di retribuzione	2%
Fino al 33% oltre il massimale	1,50%	Fino al 33% oltre il massimale	1,60%
Dal 33% al 66% oltre il massimale	1,25%	Dal 33% al 66% oltre il massimale	1,35%
Oltre il 66% del massimale	1%	Dal 66% al 90% oltre il massimale	1,10%
		Oltre il 90% del massimale	0,90%

La somma delle due quote (**A** + **B**) diviso tredici corrisponde all'importo mensile della pensione.

E' possibile scaricare il modello per la domanda di pensione dal sito www.assocalciatori.it nella sezione dedicata alla previdenza

Se vuoi sapere se hai raggiunto il diritto ed il relativo importo della pensione collegati al sito www.assocalciatori.it nella sezione dedicata alla previdenza





6.4 Pensione contributiva

DIRITTO

Al nuovo regime sono interessati tutti i lavoratori privi di contribuzione alla data del 31.12.1995.

REQUISITI

- 5 anni di contribuzione ed assicurazione effettiva
- importo di pensione non inferiore a 1,2 volte l'assegno sociale
- cessazione del rapporto di lavoro
- il compimento del 57° anno di età. Per gli Sportivi Professionisti è consentito aggiungere alla propria età anagrafica, ai fini del conseguimento dell'età pensionabile, un anno ogni quattro di lavoro effettivamente svolto nella qualifica, fino ad un massimo di 5 anni. In pratica, l'età pensionabile può essere anticipata come riportato nella tabella esplicativa:

ETÀ PENSIONABILE ANTICIPATA SE:		
ANNI DI ASSICURAZIONE + CONTRIBUTI		ANNO DI ETÀ
20 + 5200		52
16 + 4160		53
12 + 3120		54
8 + 2080		55
5 + 1300		56

N.B. Dal primo gennaio 2008 è entrata in vigore la legge 243/04 (Riforma Maroni) che regola il requisito anagrafico di carattere generale, cioè valido per tutti i lavoratori, innalzandolo a 65 anni. Per quanto riguarda i calciatori, l'A.I.C. si è attivata presso il Ministero competente e presso la Direzione Generale della Previdenza e Assistenza Sociale per concordare regole particolari che tutelino la specificità della categoria degli Sportivi professionisti. In particolare c'è un accordo di massima per garantire l'accesso alla pensione anticipatamente rispetto alla norma di carattere generale.

DEROGHE

- Si prescinde dal requisito anagrafico in presenza di anzianità contributive pari o superiori a 40 anni (con esclusione delle anzianità derivanti da riscatti per periodi di studio e da contribuzione volontaria).
- La contribuzione versata prima del compimento del 18° anno di età è moltiplicata per 1,5.

CALCOLO

L'importo della pensione annua si calcola, secondo il sistema contributivo, moltiplicando il montante individuale dei contributi per il co-





efficiente di trasformazione relativo all'età dell'assicurato alla data di decorrenza della pensione o alla data di morte, nel caso di pensione ai superstiti di assicurato.

Determinazione del montante individuale

- Individuare la base imponibile annua fatta valere dall'assicurato, nel rispetto del massimale previsto, per i periodi di contribuzione in ciascun anno (obbligatoria, volontaria, figurativa, da riscatto, da ricongiunzione).
- Calcolare l'ammontare dei contributi moltiplicando la base imponibile annua per l'aliquota di computo del 33%.
- Determinare il montante dei contributi sommando l'ammontare di ciascun anno, rivalutato sulla base del tasso di capitalizzazione (Pil) calcolato dall'ISTAT.

Determinazione dell'importo

L'importo della pensione annua si ottiene moltiplicando il montante individuale complessivo per il coefficiente di trasformazione relativo all'età dell'assicurato alla data di decorrenza della pensione (vedi tabella).

COEFFICIENTI DI TRASFORMAZIONE	
* SPORTIVI PROF.	VALORI IN %
età 52	4,72
53	4,86
54	5,006
55	5,163
56	5,334
57	5,514
58	5,706
59	5,911
60	6,136

* valida a condizione che risultino versati almeno 5.200 contributi.

E' possibile scaricare il modello per la domanda di pensione dal sito www.assocalcatori.it nella sezione dedicata alla previdenza

Se vuoi sapere se hai raggiunto il diritto ed il relativo importo della pensione collegati al sito www.assocalcatori.it nella sezione dedicata alla previdenza





6.5 Pensione mista (retributiva/contributiva)

DIRITTO

Interessa tutti i lavoratori con meno di 18 anni di assicurazione e/o contribuzione al 31.12.1995.

CALCOLO

La pensione calcolata con le regole del sistema misto è composta di tre quote: “A”, “B” e “C”.

Quota “A” è relativa alle anzianità contributive maturate fino al 31.12.1992:



Quota “B” è relativa alle anzianità contributive maturate dal 1.1.1993 al 31.12.95:



Quota “C” è relativa alle anzianità contributive maturate dal 1.1.1996 in poi:





MODALITÀ DI CALCOLO			
QUOTE PENSIONE	PERIODO ASSICURATIVO	RETRIBUZIONE MEDIA PENSIONABILE	ALIQUOTE DI RENDIMENTO RISPETTO AL MASSIMALE DELL'ASSICURAZIONE GENERALE OBBLIGATORIA-AGO
Quota A	dall'Inizio Assicuraz. al 31/12/1992	Migliori 540 retribuzioni giornaliere	2% fino al massimale di retribuzione 1,50% fino al 33% oltre il massimale 1,25% tra il 33% ed il 66% del massimale 1% oltre il 66% del massimale
Quota B	dall' 1/1/1993 al 31/12/1995	Migliori 2080 retribuzioni giornaliere	2% fino al massimale di retribuzione 1,60% fino al 33% oltre il massimale 1,35% tra il 33% ed il 66% del massimale 1,10% tra il 66% ed il 906% del massimale 0,90% oltre il 90% del massimale
Quota C	dal 1/1/1996 alla decorrenza pensione	Individuazione Montante complessivo	33% imponibile complessivo annuo

La somma delle tre quote (**A + B + C**) diviso tredici corrisponde all'importo mensile della pensione.

E' possibile scaricare il modello per la domanda di pensione dal sito www.assocalcatori.it nella sezione dedicata alla previdenza

Se vuoi sapere se hai raggiunto il diritto ed il relativo importo della pensione collegati al sito www.assocalcatori.it nella sezione dedicata alla previdenza



6.6 Diritto d'opzione pensione contributiva

La facoltà di optare per la liquidazione del trattamento pensionistico esclusivamente con le regole del sistema contributivo, è riservata a tutti gli assicurati che al 31/12/1995 abbiano un'anzianità assicurativa inferiore a 18 anni.

REQUISITI

Aver maturato una anzianità contributiva complessiva pari o superiore a 15 anni, di cui almeno 5 nel sistema contributivo (dall' 1/1/1996).

Modalità per l'accesso alla pensione contributiva per gli **OPTANTI**:

- il compimento del 57° anno di età. Per gli Sportivi Professionisti è consentito aggiungere alla propria età anagrafica, ai fini del conseguimento dell'età pensionabile, un anno ogni quattro di lavoro effettivamente svolto nella qualifica, fino ad un massimo di 5 anni. In pratica, l'età pensionabile può essere anticipata se, la contribuzione versata risulta come sotto riportato nella tabella esplicativa:

N.B. Dal primo gennaio 2008 è entrata in vigore la legge 243/04 (Riforma Maroni) che regola il requisito anagrafico di carattere generale, cioè valido per tutti i lavoratori, innalzandolo a 65 anni. Per quanto riguarda i calciatori, l'A.I.C. si è attivata presso il Ministero competente e presso la Direzione Generale della Previdenza e Assistenza Sociale per concordare regole particolari che tutelino la specificità della categoria degli Sportivi professionisti. In particolare c'è un accordo di massima per garantire l'accesso alla pensione anticipatamente rispetto alla norma di carattere generale.

ETÀ PENSIONABILE ANTICIPATA SE:	
ANNI DI ASSICURAZIONE + CONTRIBUTI	ANNO DI ETÀ
20 + 5200	52
16 + 4160	53
12 + 3120	54
8 + 2080	55
5 + 1300	56

- 5 anni di assicurazione e contribuzione effettiva
- importo di pensione non inferiore a 1,2 volte l'assegno sociale
- cessazione del rapporto di lavoro



CALCOLO

CALCOLO DEL MONTANTE INDIVIDUALE DEI CONTRIBUTI		
QUOTE PENSIONE	PERIODO ASSICURATIVO	CALCOLO DEL MONTANTE
Quota A	dall' inizio Assicurazione al 31/12/1995	<p>determinare la media retributiva annua rivalutata (retribuzione imponibile x aliquota contributiva di ciascun anno) nel limite massimo delle 10 annualità antecedenti il 31/12/1995 (1986)</p> <p>la media va attribuita anche agli anni di contribuzione antecedenti le 10 annualità indicate, ponderandola con il rapporto tra l'aliquota contributiva vigente in ciascun anno e la media delle aliquote contributive vigenti nei 10 anni precedenti a quello in cui viene esercitato il diritto di opzione, rapportandola al numero dei contributi giornalieri versati o accreditati in ciascun anno (nel limite dei massimali)</p> <p>l'importo è quindi determinato dal montante riferito al decennio precedente il 1996 e la somma dei singoli montanti relativi agli anni precedenti determinare la retribuzione annua (nel limite dei massimali)</p>
Quota B	dall' 1/1/1996 alla decorrenza della pensione	<p>determinare l'importo dei contributi annui versati (imponibile retributivo per l'aliquota del 33%)</p> <p>calcolo del montante (somma contributi versati anno per anno rivalutati)</p>

L'importo della pensione annua, a seguito di opzione, si ottiene moltiplicando il montante individuale complessivo per il coefficiente di trasformazione relativo all'età dell'assicurato alla data di decorrenza della pensione (vedi tabella).

COEFFICIENTI DI TRASFORMAZIONE	
* SPORTIVI PROF.	VALORI IN %
età 52	4,72
53	4,86
54	5,006
55	5,163
56	5,334
57	5,514
58	5,706
59	5,911
60	6,136

* valida a condizione che risultino versati almeno 5.200 contributi.





6.7 Supplemento di pensione

Nel caso in cui il calciatore riprenda l'attività lavorativa successivamente alla data del pensionamento, la società non dovrà effettuare la trattenuta di una quota di pensione (prevista per le pensioni di anzianità) e, a suo favore, dovrà versare regolarmente i contributi.

La contribuzione, riferita a periodi di lavoro successivi alla decorrenza della pensione, darà un incremento della prestazione erogata, secondo quanto espressamente previsto dalla normativa vigente.

I supplementi di pensione sono liquidati su richiesta dell'interessato.

La richiesta deve essere presentata:

- a.** dopo che siano trascorsi almeno 5 anni dalla data di decorrenza della pensione o dalla data del precedente supplemento;
- b.** per una sola volta può essere richiesto dopo 2 anni dalla data di decorrenza della pensione.

CALCOLO

I supplementi per contributi successivi al 31/12/1995 devono essere calcolati con il sistema retributivo nei casi in cui i pensionati alla data sopra indicata possano far valere un'anzianità assicurativa e contributiva di almeno 18 anni.

Per i titolari di pensione che al 31/12/1995 vantavano un'anzianità assicurativa e/o contributiva inferiore a 18 anni, i supplementi successivi alla predetta data devono essere liquidati con il sistema contributivo.

Qualora la contribuzione utile per il supplemento si collochi in parte anteriormente e in parte successivamente al 1/1/1996:

Il calcolo della quota di supplemento della anzianità contributiva acquisite anteriormente al **31.12.1995** deve essere effettuata con il metodo **retributivo**.

Il calcolo della quota di supplemento della anzianità contributiva acquisite successivamente al **31.12.1995** deve essere effettuata con il metodo **contributivo**.

E' possibile scaricare il modello per la domanda di supplemento di pensione dal sito www.assocalciatori.it nella sezione dedicata alla previdenza

A large, stylized human figure composed of overlapping, semi-transparent green shapes. The figure is positioned in the background, with its head, torso, and legs clearly defined by the layered green areas. The overall aesthetic is clean and modern, using a monochromatic green palette.

07

**PRESTAZIONI DI INVALIDITÀ
E PER I SUPERSTITI**



PRESTAZIONI DI INVALIDITÀ E PER I SUPERSTITI

7.1 Assegno ordinario di invalidità e pensione di inabilità

REQUISITI

Si adottano i criteri relativi al metodo retributivo.

REQUISITI VIGENTI	
REQUISITI SOGGETTIVI	REQUISITI ASSICURATIVI E CONTRIBUTIVI
Sportivi Professionisti (raggruppamento B)	- 5 anni di assicurazione - 1.300 contributi giornalieri di cui 780 nei 5 anni antecedenti la decorrenza della pensione
REQUISITO SANITARIO	
1. ASSEGNO ORDINARIO DI INVALIDITA'	- Riduzione superiore ai 2/3 della capacità lavorativa
2. PENSIONE ORDINARIA DI INABILITA'	- Perdita totale della capacità lavorativa

E' possibile scaricare il modello per la domanda di assegno/pensione ordinaria di invalidità/inabilità dal sito www.assocalciatori.it nella sezione dedicata alla previdenza



7.2 Assegno privilegiato di invalidità e pensione privilegiata di inabilità

REQUISITI

Si adottano i criteri relativi al metodo retributivo.

REQUISITI VIGENTI	
REQUISITI SOGGETTIVI	REQUISITI ASSICURATIVI E CONTRIBUTIVI
Sportivi Professionisti (raggruppamento B)	- Un contributo giornaliero effettivamente versato
REQUISITO SANITARIO	
La causa deve essere riconducibile all'attività di calciatore	
1. ASSEGNO PRIVILEGIATO DI INVALIDITA'	- Riduzione superiore ai 2/3 della capacità lavorativa
2. PENSIONE PRIVILEGIATA DI INABILITA'	- Perdita totale della capacità lavorativa

E' possibile scaricare il modello per la domanda di assegno/pensione privilegiata di invalidità/inabilità dal sito www.assocalciatori.it nella sezione dedicata alla previdenza

7.3 Pensione ai superstiti

La pensione a favore dei superstiti è anche chiamata pensione indiretta se liquidata a seguito di decesso di assicurato oppure pensione di reversibilità per decesso di pensionato.

Di norma, in base alle attuali disposizioni, possono richiedere la pensione a favore dei superstiti:

- il coniuge superstite
- l'ex o gli ex coniugi superstiti divorziati (con diritto agli alimenti)
- figli e equiparati:
 - fino ai 18 anni
 - tra i 18 e i 21 anni, se frequentano le scuole superiori di età compresa entro il 26 anno, se studenti universitari di qualsiasi età, se inabili





- i genitori a carico (privi di pensione diretta e di età superiore ai 65 anni)
- fratelli celibi e sorelle nubili (a carico del lavoratore, inabili e privi di qualsiasi reddito)

REQUISITI

Il dante causa era già titolare di pensione o in alternativa, si trovasse in uno dei due casi sotto riportati:

- al momento del decesso sussistevano, a favore dell'assicurato, i requisiti come sotto riportati

REQUISITI CONTRIBUTIVI PER IL DIRITTO ALLA PENSIONE AI SUPERSTITI

REQUISITI SOGGETTIVI	REQUISITI ASSICURATIVI E CONTRIBUTIVI
Sportivi Professionisti (raggruppamento B)	<ul style="list-style-type: none"> - 5 anni di assicurazione - 1.300 contributi giornalieri di cui 780 nei 5 anni antecedenti la decorrenza della pensione

- al momento del decesso sussistevano i requisiti contributivi per la pensione di vecchiaia anticipata per Sportivi Professionisti ed è irrilevante l'età del defunto

FINO AL 31/12/1992

REQUISITI ASSICURATIVI E CONTRIBUTIVI

- 20 anni dal primo contributo versato
- 3.600 contributi giornalieri con qualifica di Sportivo Professionista

PENSIONE ANTICIPATA SPORTIVI PROFESSIONISTI

REQUISITI ASSICURATIVI E CONTRIBUTIVI

- 20 anni dal primo contributo versato
- 5.200 contributi giornalieri con la qualifica di Sportivo Professionista (a regime)



MISURA

Misura della pensione spettante

PENSIONE DI REVERSIBILITÀ	
BENEFICIARI	MISURA PENSIONE SPETTANTE
Coniuge superstite	60%
Coniuge con un figlio	80%
Con due figli o più	100%
Un figlio	70%
Due figli	80%
Oltre i tre figli	100%
Un genitore	15%
Due genitori	30%
Un fratello	15%
Due fratelli	30%

In presenza di redditi, l'importo della pensione ai superstiti può subire delle riduzioni.

La pensione ai superstiti decorre dal 1° giorno del mese successivo al decesso del lavoratore.

E' possibile scaricare il modello per la domanda di pensione ai superstiti dal sito www.assocalciatori.it nella sezione dedicata alla previdenza



INDENNITA' PER MORTE

In regime retributivo

Qualora, all'evento del decesso dell'assicurato, non risultino soddisfatti i requisiti assicurativi e contributivi per la pensione indiretta, al superstite spetta una indennità per morte.

Requisito

Un anno di contribuzione nel quinquennio precedente l'evento.

In regime contributivo

Nel caso in cui, all'evento del decesso, non risultino soddisfatti i requisiti assicurativi e contributivi per la pensione di vecchiaia (contributiva) spetta una indennità.

Importo

È pari all'ammontare dell'importo dell'assegno sociale per il numero di anni di contribuzione accreditati.

A large, stylized, light green silhouette of a human figure is centered on the page. The figure is composed of simple geometric shapes: a circle for the head, a curved line for the torso, and a wide, flat base for the legs. The figure is positioned behind the text.

08

**TOTALIZZAZIONE DEI
PERIODI ASSICURATIVI**



TOTALIZZAZIONE DEI PERIODI ASSICURATIVI

A tutti i lavoratori che abbiano o meno maturato il diritto alla pensione in una qualsiasi delle forme di assicurazione, è data la facoltà di cumulo di periodi assicurativi non coincidenti.

La Totalizzazione è consentita anche se singolarmente la contribuzione è sufficiente a raggiungere il requisito alla pensione nelle singole gestioni.

E' esclusa la possibilità di totalizzare le contribuzioni per chi è già in pensione. La facoltà di totalizzare nelle diverse gestioni è possibile purché i periodi assicurativi siano di entità non inferiore a 6 anni ciascuno.

E' preclusa inoltre tale possibilità per chi abbia presentato domanda di ricongiunzione (in data successiva all'entrata in vigore del D.Lgs 42/2006) e la stessa sia stata accettata.

Non è possibile cumulare i singoli periodi contributivi coincidenti in più gestioni: in questo caso sono valutati una volta sola.

La domanda di Totalizzazione va presentata all'Ente Previdenziale di ultima iscrizione.

La Totalizzazione può essere utilizzata per conseguire le seguenti prestazioni previdenziali:



TOTALIZZAZIONE

TIPO DI PRESTAZIONE	REQUISITI
Pensione di Vecchiaia	<ul style="list-style-type: none">- Compimento 65° anno età (uomini e donne)- 20 anni di contributi (requisito individuale)
Pensione di Anzianità	<ul style="list-style-type: none">- Indipendente dall'età- 40 anni di contribuzione (requisito individuale)
Pensione di Inabilità permanente	<ul style="list-style-type: none">- Requisito di assicurazione e contribuzione richiesto al momento dello stato inabilitante
Pensione ai Superstiti	<ul style="list-style-type: none">- Requisito di assicurazione e contribuzione richiesto al momento del decesso





LIQUIDAZIONE

Ogni singola gestione interessata liquida la quota parte di pensione di propria competenza con il sistema di calcolo CONTRIBUTIVO, salvo il caso in cui in una gestione i versamenti contributivi raggiungano la misura minima per la pensione di vecchiaia: il fondo liquida la quota a suo carico in base alla normativa prevista dall'ordinamento (calcolo retributivo, contributivo o misto).

La liquidazione del trattamento pensionistico, risultante dalla somma delle singole quote calcolate precedentemente, è effettuata dall'I.N.P.S. .

La pensione decorre dal mese successivo alla data di domanda della Totalizzazione.



A large, stylized graphic of a human figure in shades of green, composed of simple geometric shapes like circles and arcs. The figure is positioned in the background, with its arms slightly out to the sides and legs apart. The overall aesthetic is clean and modern.

09 LE NORME INTERNAZIONALI: GLI STRANIERI
IN ITALIA E GLI ITALIANI ALL'ESTERO



LE NORME INTERNAZIONALI: GLI STRANIERI IN ITALIA E GLI ITALIANI ALL'ESTERO


Nelle assicurazioni sociali è applicato il principio della territorialità: la contribuzione è versata secondo la legislazione dello Stato nel quale è svolto il lavoro ed è accreditata presso il competente Ente Previdenziale. Ne deriva che il calciatore emigrante può avere, al termine della sua vita lavorativa una contribuzione suddivisa in varie frazioni, sottoposte al regime previdenziale di Paesi diversi con il rischio di non poter raggiungere in nessuno di questi il diritto alla pensione.

Per evitare tale inconveniente sono state stipulate dall'Italia convenzioni bilaterali con gli Stati confinanti e con altri Paesi nel passato aperti all'emigrazione di nostri connazionali, con la finalità di permettere, con carattere di reciprocità, una valutazione unitaria delle frazioni di contributi per perfezionare il diritto alla pensione sulla base della normativa di ciascuno Stato e, la liquidazione della rendita, per la quota relativa ai contributi accreditati in ognuno degli Stati.

Il calciatore straniero che gioca in Italia versa i contributi previdenziali all'E.N.P.A.L.S. come i calciatori italiani.

Se, con i soli contributi versati in Italia si soddisfano i requisiti assicurativo e contributivo previsti dalla disciplina italiana, la domanda di pensione deve essere inoltrata in Italia presso l'E.N.P.A.L.S. da parte di tutti gli aventi diritto: non sussiste al riguardo nessuna differenza tra calciatori di cittadinanza italiana, comunitaria o extracomunitaria.

Se con i soli contributi versati in Italia non si soddisfano i requisiti assicurativo e contributivo previsti dalla disciplina italiana per il diritto alla pensione, lo stesso può essere raggiunto totalizzando tutte le frazioni di lavoro svolte in Paesi comunitari o convenzionati.



9.1 Comunità Europea e paesi convenzionati

Secondo il Trattato Istitutivo della Comunità Economica Europea i lavoratori (e quindi anche i calciatori) cittadini di uno degli Stati membri della Comunità, che esercitano la propria attività professionale, subordinata o autonoma, in un altro Stato membro, godono degli stessi diritti in materia di sicurezza sociale dei cittadini di tale Stato membro.

Il Trattato prevede l'adozione di misure che consentono di prendere in considerazione i periodi assicurativi compiuti dai calciatori in diversi Stati membri.

Stabilisce inoltre che le prestazioni previdenziali vengano corrisposte al calciatore anche se egli risiede in uno Stato membro diverso dallo Stato che eroga la prestazione.

Gli stessi principi sono applicabili ai calciatori extracomunitari, cittadini di Paesi con i quali l'Italia ha stipulato convenzioni bilaterali in materia di sicurezza sociale. In questo caso, in campo previdenziale, i calciatori extracomunitari sono equiparati ai cittadini comunitari.

L'applicazione delle disposizioni comunitarie in materia di sicurezza sociale interessano i seguenti Stati:

AUSTRIA, BELGIO, BULGARIA, CIPRO, DANIMARCA, ESTONIA, FINLANDIA, FRANCIA, GERMANIA, REGNO UNITO, GRECIA, IRLANDA, ITALIA, LETTONIA, LITUANIA, LUSSEMBURGO, MALTA, OLANDA, POLONIA, PORTOGALLO, REPUBBLICA CECA, ROMANIA, SLOVACCHIA, SLOVENIA, SPAGNA, SVEZIA e UNGHERIA.

Sono inoltre estese a:

- a)** SVIZZERA: accordo tra la Comunità Europea ed i suoi Stati membri da una parte e la Confederazione Svizzera dall'altra, in vigore dal 1° giugno 2002;
- b)** ISLANDA, NORVEGIA, LIECHTENSTEIN: facenti parte dello Spazio Economico Europeo.





Gli Stati extra U.E. con i quali risultano stipulate convenzioni bilaterali in materia di sicurezza sociale sono:

ARGENTINA, AUSTRALIA, BOSNIA ERZEGOVINA, BRASILE, CANADA, ISOLE DI CAPO VERDE, CROAZIA, ISRAELE, JERSEY e ISOLE del CANALE, MACEDONIA, MESSICO, PRINCIPATO DI MONACO, SAN MARINO, SLOVENIA, STATI UNITI, SVIZZERA (fino a maggio 2002), TUNISIA, URUGUAY, VATICANO, VENEZUELA.

I principi dei regolamenti della Comunità Europea o previsti dalle Convenzioni bilaterali si applicano:


- a)** ai calciatori cittadini in uno Stato che siano (o siano stati) assicurati in un altro Stato;
- b)** ai familiari dei calciatori;
- c)** ai superstiti dei calciatori.

Gli obiettivi dei Regolamenti e delle Convenzioni sono:

- a)** garantire lo stesso trattamento riservato ai cittadini dello Stato membro o convenzionato, nel quale il calciatore è soggetto all'obbligo assicurativo;
- b)** evitare che recandosi a lavorare in uno Stato membro o convenzionato, il calciatore perda i diritti acquisiti durante i periodi di assoggettamento al regime di sicurezza sociale di un altro Stato membro;
- c)** assicurare al calciatore ed ai suoi familiari la concessione di prestazioni alle quali essi hanno diritto, qualunque sia lo Stato membro in cui il calciatore stesso ed i suoi familiari si trovano.

La posizione attuale della Comunità Europea, in materia di sicurezza sociale, è ufficializzata nel Regolamento (CE) n. 859/2003 e trova la sua sintesi nei seguenti punti:

- 1.** le disposizioni previdenziali applicate a tutti i cittadini comunitari sono estese ai cittadini di Paesi terzi (extracomunitari), nonché ai loro familiari e superstiti, purché siano in situazione di soggiorno legale nel territorio di uno Stato membro ed abbiano lavorato in almeno due diversi Stati comunitari;
- 2.** l'applicazione dei principi del punto 1. non conferisce al cittadino extracomunitario il diritto all'ingresso, al soggiorno o alla resi-



denza, né l'accesso al mercato del lavoro in uno Stato membro: questo significa che i limiti alla mobilità ed alla circolazione del lavoratore cittadino extracomunitario, all'interno della Comunità Europea, sono l'unica discriminazione vigente. Il calciatore extracomunitario che, rispettando i vincoli e le norme di legge, si trovi ad esercitare la sua attività in un qualunque Paese della Comunità Europea è equiparato ai fini pensionistici ai calciatori comunitari.

I Regolamenti e le Convenzioni si concretizzano nella realtà dei fatti secondo i principi sinteticamente riportati di seguito.

Gli accordi internazionali consentono ai calciatori italiani, che svolgono la propria attività in uno dei Paesi comunitari o convenzionati con l'Italia ed ai calciatori comunitari o extracomunitari che giocano in Italia o in altri Paesi comunitari o convenzionati, di valutare l'attività calcistica svolta nei diversi Paesi ai fini del raggiungimento del diritto alla pensione a carico delle assicurazioni italiana ed estera.

La Totalizzazione dei periodi assicurativi rappresenta uno dei punti più importanti non solo sul piano dei principi ma anche su quello applicativo.

Con la parola Totalizzazione si intende la somma "fittizia" dei periodi assicurativi compiuti nei Paesi contraenti ai soli fini del raggiungimento dei requisiti assicurativo e contributivo previsti dalla legislazione del Paese a carico del quale il calciatore chiede una prestazione.

La somma è "fittizia" in quanto i contributi relativi ai periodi "totalizzati" rimangono acquisiti alle assicurazioni dei rispettivi Paesi nelle quali sono stati versati e non sono trasferiti da un Paese ad un altro.

L'attuazione delle Convenzioni o dei Regolamenti CEE assicura ai calciatori emigranti una piena tutela in presenza di accrediti ridotti, superando le limitazioni introdotte dalla nuova normativa per le frazioni di contributi. Ne deriva una situazione più vantaggiosa per il calciatore emigrante.



La Totalizzazione è applicata per acquisire il diritto alla pensione nei vari Stati, anche se in alcuni di essi non risultano ancora perfezionati gli altri requisiti e quindi non è liquidabile una pensione, come può avvenire in presenza di una diversa età pensionabile o per il diritto alla pensione di vecchiaia anticipata in Italia prima che nell'altro Stato sia raggiunta l'età minima per la vecchiaia.


Non è richiesto un minimo di durata per le frazioni di contributi da cumulare. La liquidazione della quota di pensione per contribuzione ridotta in uno Stato può avvenire anche se in un altro risulta già perfezionato il diritto a una pensione autonoma o sia stata liquidata quest'ultima.

L'importo della quota è determinato in pro-rata. E' liquidata una pensione virtuale, applicando la normativa del singolo Stato sulla base della anzianità complessiva valutata per il diritto, ma l'importo da porre in pagamento è calcolato in proporzione agli accrediti nello Stato stesso.

Un accordo amministrativo alla base delle Convenzioni e dei Regolamenti prevede che la domanda di pensione presentata al competente Ente di uno Stato è valida anche per l'altro (altri) Stato(i) nel quale è stata svolta l'attività. E' sufficiente che il calciatore indichi nella domanda di pensione i Paesi esteri nei quali ha lavorato.

La quota di pensione liquidata in Italia è assimilata a tutti gli effetti alla pensione italiana. Il relativo importo può essere integrato al trattamento minimo se di misura inferiore; per la valutazione della presenza di un reddito inferiore al minimo concorre però l'importo della pensione estera, se già concessa. L'integrazione al minimo è esclusa se la contribuzione versata in Italia risulta inferiore a 5 anni.

I vari periodi di lavoro accreditati nei diversi Paesi sono validi in Italia a condizione che la legge di un determinato Paese preveda, per il lavoratore/calciatore, l'obbligo di assicurazione previdenziale: l'E.N.P.A.L.S. non potrà totalizzare, ai fini del raggiungimento dei requisiti assicurativo e contributivo, i periodi di lavoro effettuati dal calciatore in un Paese la cui legge non consideri il calciatore un lavoratore con obbligo contributivo.



9.2 Paesi extracomunitari non convenzionati

La normativa (Totalizzazione) particolarmente vantaggiosa per i calciatori che lavorano in Paesi comunitari o convenzionati con l'Italia non si applica ai calciatori che svolgono la propria attività in Paesi extracomunitari e con i quali non esistono rapporti di convenzione con l'Italia: in questo caso ogni singolo Paese applica le proprie regole in materia previdenziale, non essendoci accordi per poter “dialogare”.

Se la “Totalizzazione” delle frazioni di lavoro svolto in qualunque Paese comunitario o convenzionato, non è sufficiente a maturare il diritto alla pensione, la legge italiana prevede una disciplina specifica per i cittadini (anche calciatori) di Paesi extracomunitari: di seguito i punti più importanti.

- 1.** Il nuovo Testo Unico sull’immigrazione ha abrogato, in caso di rimpatrio, per il calciatore extracomunitario la possibilità di avere diritto al rimborso dei contributi versati in Italia per l’assicurazione Ivs, non sufficienti a garantire una pensione autonoma erogata dall’E.N.P.A.L.S.;
- 2.** il calciatore extracomunitario che ha versato il primo contributo a partire dal 1° gennaio 1996 (pensione di vecchiaia contributiva) mantiene però i diritti previdenziali e di sicurezza sociale maturati e può goderne indipendentemente dall’esistenza di un accordo di reciprocità con il Paese di provenienza quando matura i requisiti previsti dalla normativa:
 - a.** la possibilità matura al compimento del sessantacinquesimo anno di età, anche in deroga al requisito contributivo minimo previsto dall’articolo 1 comma 20, della legge 8 agosto 1995, n. 335;
 - b.** il diritto al trattamento pensionistico matura quindi senza riferimento alla sussistenza del requisito dell’anzianità contributiva: per effetto di questa disposizione, ai calciatori extracomunitari rimpatriati spetta la pensione di vecchiaia contributiva al compimento del 65° anno di età , anche in deroga ai minimi





contributivi previsti dalla normativa vigente per la liquidazione del trattamento secondo le regole del sistema contributivo;


3. secondo l'E.N.P.A.L.S. (anche l'Inps) non sarebbe operante la deroga relativa ai requisiti minimi contributivi per i lavoratori extracomunitari che hanno diritto alla liquidazione della pensione di vecchiaia anticipata per sportivi professionisti, con il sistema retributivo o misto (primo contributo versato in Italia ante 1996);
4. nel caso in cui il calciatore extracomunitario abbia versato almeno un contributo prima del 1996, per avere diritto alla pensione deve soddisfare i requisiti assicurativo, contributivo ed anagrafico previsti, considerando l'attività svolta in Italia, in altro Paese comunitario o convenzionato: pensione di vecchiaia anticipata, la cui prestazione è erogata a partire dal compimento del 52° anno di età;
5. se il calciatore non può vantare, in Italia, in altro Paese comunitario o convenzionato, un numero sufficiente di contributi a soddisfare i requisiti assicurativo e contributivo, non ha diritto a nessuna prestazione e i contributi versati devono essere considerati a "fondo perduto".

9.3 Le soluzioni ai dubbi dei calciatori

Di seguito proviamo a chiarire i dubbi più diffusi relativi alla disciplina previdenziale per i calciatori che hanno giocato in Paesi diversi, simulando alcune esemplificazioni che aiutano a rispondere alle domande più frequenti.

? *Calciatore italiano (o di qualunque altro Paese) con contribuzione in Italia, Spagna, Germania ed Inghilterra.*

R. La contribuzione è accreditata integralmente in Paesi comunitari per cui per l'acquisizione dei requisiti assicurativo e contributivo che danno diritto alla pensione si considerano tutte le frazioni di lavoro. Nel caso di contribuzione accreditata in Paesi comunitari



l'applicazione della norma prescinde dalla cittadinanza del calciatore: è identica per l'italiano, il comunitario e l'extracomunitario. Ogni singolo Stato applica la propria legislazione in campo previdenziale e, se, totalizzando tutti i contributi, risultassero soddisfatti contemporaneamente i requisiti per la pensione in Italia, Spagna, Germania ed Inghilterra, il calciatore ha diritto, al compimento dell'età anagrafica prevista nelle diverse legislazioni, a percepire la pensione in ognuno dei quattro Paesi. La pensione verrà pagata con il sistema pro-rata, ogni singolo Paese liquiderà un assegno rapportato alla frazione di lavoro accreditata presso il proprio Ente Previdenziale. Se, totalizzando tutti i contributi, risultassero soddisfatti i requisiti per la pensione solamente in alcuni dei quattro Paesi considerati, il calciatore ha diritto al compimento dell'età anagrafica prevista, a presentare la domanda di pensione agli Enti previdenziali di quegli Stati, che liquideranno un assegno rapportato al periodo di attività svolta nei loro Paesi.

? *Calciatore argentino (o brasiliano) con contribuzione in Argentina (o Brasile), Italia ed Inghilterra.*

R. La contribuzione è accreditata in due Paesi comunitari ed in uno extracomunitario convenzionato. Vediamo di seguito la disciplina previdenziale applicata in ognuno dei Paesi interessati:

1. in Italia: per andare in pensione si considerano tutte le varie frazioni di lavoro in base ai Regolamenti comunitari per i periodi di attività svolta in Italia ed Inghilterra ed alla convenzione sottoscritta con l'Argentina (o con il Brasile) per il periodo di attività svolta in Argentina (o Brasile). Se, totalizzando i contributi, risultassero soddisfatti contemporaneamente i requisiti per la pensione in Italia, Inghilterra e Argentina (o Brasile), il calciatore ha diritto, al compimento dell'età anagrafica prevista nelle diverse legislazioni, a percepire la pensione in ognuno dei tre Paesi. La pensione verrà pagata con il sistema pro-rata, ogni singolo Paese liquiderà un assegno rapportato alla frazione di lavoro accreditata presso il proprio Ente Previdenziale. Se, totalizzando tutti i contributi, risultassero soddisfatti i requisiti per la pensione solamente in alcuni dei tre Paesi considerati, il calciatore argen-



9

tino (o brasiliano) ha diritto, al compimento dell'età anagrafica prevista, a percepire la pensione dagli Enti previdenziali di quei Paesi, che liquideranno un assegno rapportato al periodo di attività svolta nei loro Paesi.

Se, totalizzando tutte le varie frazioni di lavoro non risultassero soddisfatti i requisiti pensionistici previsti dalla normativa per acquisire il diritto alla pensione in Italia, al calciatore argentino (brasiliano) si aprono due distinte strade:


a) nel caso il periodo di lavoro svolto in Italia si collochi integralmente a partire dal 1° gennaio 1996 (nessun contributo versato ante 1996) al calciatore argentino (o brasiliano) rimpatriato, al compimento del 65° anno di età, sarà riconosciuta la pensione di vecchiaia contributiva calcolata in deroga ai requisiti minimi richiesti dalla legge italiana;

b) nel caso anche solo una parte del periodo di lavoro svolto in Italia si collochi prima del 1996 (almeno un contributo accreditato entro il 31 dicembre 1995) i contributi versati sono da considerarsi a fondo perduto.

2. in Argentina (o Brasile): la disciplina applicata varia a seconda che esista o meno una convenzione in materia previdenziale sottoscritta tra l'Argentina (o Brasile) e l'Inghilterra; le due fattispecie sono le seguenti:

a) con una convenzione, per andare in pensione si considerano tutte le varie frazioni di lavoro in base alla legislazione interna per il periodo di attività svolta in Argentina (o Brasile), alla convenzione sottoscritta con l'Italia per il periodo di attività svolta in Italia ed alla convenzione sottoscritta con l'Inghilterra per il periodo di attività svolta in Inghilterra. La disciplina applicata è identica a quella prevista per l'Italia analizzata al punto 1. sopra riportato;

b) senza una convenzione, per andare in pensione si considerano solamente le frazioni di lavoro svolto in Italia ed in Argentina in base alla convenzione sottoscritta con l'Italia. Se, totalizzando i contributi italiani e argentini, risultassero soddisfatti contemporaneamente i requisiti per la pensione in Italia ed in Argentina, il calciatore ha diritto, al compimento dell'età anagrafica prevista nelle diverse legislazioni, a percepire la pensione in ognuno dei due Paesi. La pensione verrà pagata con il sistema pro-rata,



ogni singolo Paese liquiderà un assegno rapportato alla frazione di lavoro accreditata presso il proprio Ente Previdenziale. Se, totalizzando i suddetti contributi, risultassero soddisfatti i requisiti per la pensione solamente in uno dei due Paesi considerati, il calciatore argentino (o brasiliano) ha diritto, al compimento dell'età anagrafica prevista, a percepire la pensione dall'Ente Previdenziale di quel Paese, che liquiderà un assegno rapportato al periodo di attività svolta nel suo Paese.

Se, totalizzando tutte le frazioni di lavoro svolto in Argentina ed in Italia, non risultassero soddisfatti i requisiti pensionistici previsti dalla normativa per acquisire il diritto alla pensione in Italia, al calciatore argentino (o brasiliano) si aprono due distinte strade:

a) nel caso il periodo di lavoro svolto in Italia si collochi integralmente a partire dal 1° gennaio 1996 (nessun contributo versato ante 1996) al calciatore argentino (o brasiliano) rimpatriato, al compimento del 65° anno di età, sarà riconosciuta la pensione di vecchiaia contributiva calcolata in deroga ai requisiti minimi richiesti dalla legge italiana;

b) nel caso anche solo una parte del periodo di lavoro svolto in Italia si collochi prima del 1996 (almeno un contributo accreditato entro il 31 dicembre 1995) i contributi versati sono da considerarsi a fondo perduto.

3. in Inghilterra: la disciplina applicata è identica a quella prevista per l'Argentina (o Brasile) analizzata al punto 2. sopra riportato, che si differenzia nel caso esista o meno una convenzione in materia previdenziale tra l'Argentina (o Brasile) e l'Inghilterra. L'unica differenza è data dall'esistenza o meno degli "ammortizzatori sociali" (come in Italia: pensione contributiva riconosciuta a una certa età in deroga ai requisiti contributivi minimi) nel caso in cui non sia raggiunto il diritto alla pensione in Inghilterra.

?. *Calciatore ucraino con contribuzione in Ucraina (Russia), Italia, Inghilterra e Spagna.*

R. La contribuzione è accreditata in tre Paesi comunitari ed in uno extracomunitario non convenzionato. Ai fini dell'acquisizione dei requisiti assicurativo e contributivo che danno diritto alla pensione la



frazione di lavoro svolto in Ucraina (Russia) non è mai totalizzabile con l'attività svolta nei Paesi comunitari: tale periodo è in ogni caso valido per un'eventuale pensione autonoma (a condizione che il calciatore in Ucraina o Russia sia considerato un lavoratore con obbligo contributivo) liquidata secondo la legislazione dei Paesi considerati. Per quanto riguarda l'acquisizione del diritto alla pensione in uno dei tre Paesi comunitari, si considerano tutte le rimanenti frazioni di lavoro. Ogni singolo Stato applica la propria legislazione in campo previdenziale e, se, totalizzando i contributi, risultassero soddisfatti contemporaneamente i requisiti per la pensione in Italia, Inghilterra e Spagna, il calciatore ha diritto, al compimento dell'età anagrafica prevista nelle diverse legislazioni, a percepire la pensione in ognuno dei tre Paesi. La pensione verrà pagata con il sistema pro-rata, ogni singolo Paese liquiderà un assegno rapportato alla frazione di lavoro accreditata presso il proprio Ente Previdenziale. Se, totalizzando tutti i contributi, risultassero soddisfatti i requisiti per la pensione solamente in due (o uno) dei Paesi considerati, il calciatore ha diritto, al compimento dell'età anagrafica prevista, a percepire la pensione dagli Enti previdenziali di quegli (llo) Stati (o), che liquideranno (rà) un assegno rapportato al periodo di attività svolta nei loro (suo) Paesi (e).

Se totalizzando tutte le varie frazioni di lavoro non risultassero soddisfatti i requisiti assicurativo e contributivo previsti dalla vigente normativa per acquisire il diritto alla pensione in Italia, al calciatore ucraino (russo) si aprono due distinte strade:

- a)** nel caso il periodo di lavoro svolto in Italia si collochi integralmente a partire dal 1° gennaio 1996 (nessun contributo versato ante 1996) al calciatore ucraino (russo) rimpatriato, al compimento del 65° anno di età, sarà riconosciuta la pensione di vecchiaia contributiva calcolata in deroga ai requisiti minimi richiesti dalla legge italiana;
- b)** nel caso anche solo una parte del periodo di lavoro svolto in Italia si collochi prima del 1996 (almeno un contributo accreditato entro il 31 dicembre 1995) i contributi versati sono da considerarsi a fondo perduto.

Finito di stampare nel mese di Luglio 2007

Tipolitografia CAMPISI srl
36057 Arcugnano (Vicenza)

